

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI GRATUITI DEL PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI

Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e riconoscimento morale, una manifestazione di apprezzamento dell' Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, storiche, sportive, artistiche o scientifiche, organizzate nel comprensorio del Parco, ovvero su quello regionale o nazionale o all'estero su temi di interesse del Parco Naturale dei Monti Aurunci, concessa a titolo gratuito dal Consiglio direttivo.

Il patrocinio può essere concesso a soggetti pubblici e privati di natura singola o associativa per iniziative rilevanti per la comunità e per il territorio locale, che siano in linea con le finalità dell'Amministrazione, promuovendone pertanto l'immagine e il prestigio; può essere, altresì, concesso a società a scopo di lucro, di norma solo per iniziative no profit di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale e umanitario.

1. PRINCIPI GENERALI

- 1.1. Il presente atto stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio non oneroso a soggetti terzi da parte dell'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci (di seguito chiamato Ente Parco) nell'esercizio della sua autonomia.
- 1.2. La concessione di cui al comma 1 ha lo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla L.R. n. 29 del 06/10/97 istitutiva del Parco Naturale dei Monti Aurunci, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza dell'azione amministrativa.
- 1.3. La concessione del patrocinio da parte dell'Ente Parco non comporta, di per sé, l'attribuzione di benefici finanziari o agevolazioni economiche.
- 1.4. Il conferimento di esso comporta per il destinatario l'obbligo di citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, supporti multimediali).
- 1.5. Le iniziative per le quali viene concesso il patrocinio devono in ogni caso, direttamente o indirettamente, contribuire a promuovere e valorizzare l'immagine del Parco Naturale dei Monti Aurunci, essere di chiaro e apprezzabile rilievo, essere coerente con i principi sanciti dalla legge istitutiva, apportare lustro al territorio e alle comunità locali.
- 1.6. La concessione del patrocinio e, conseguentemente, del logo del Parco, hanno validità solo ed esclusivamente per l'iniziativa richiesta e limitatamente al periodo della stessa, e non possono essere utilizzati in alcun altro modo. Qualora si tratti di iniziativa con cadenza annuale, la domanda dovrà essere ripresentata ogni anno. Il patrocinio non è concesso ad Associazioni o Enti se inteso come apposizione permanente del logo del Parco nello Statuto associativo dei medesimi. Per questo si rimanda ad altro regolamento dell'Ente Parco vigente per la concessione del marchio del Parco.
- 1.7. Il patrocinio viene, altresì, concesso a condizione che gli organizzatori dell'evento abbiano acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia.

2. Beneficiari

Il patrocinio del Parco viene concesso per eventi e iniziative che rientrino negli obiettivi contenuti nell'art.3 della L.R. 29\97, a favore di:

- 2.1. Enti locali;
- 2.2. Università e scuole per congressi, convegni e/o seminari;
- 2.3. Organizzazioni a sodalizio culturale senza finalità di lucro;
- 2.4. Associazioni, con particolare riferimento a quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi della L.349\86 ed altri enti senza scopo di lucro;
- 2.5. Cooperative.
- 2.6. Singoli soggetti o associati che svolgano attività culturali, educative, ricreative, produttive e comunque iniziative che rientrino negli interessi dell'Ente Parco.

3. INIZIATIVE AMMESSE AL PATROCINIO

- Eventi, manifestazioni, mostre, convegni, spettacoli, congressi, seminari, workshop, inaugurazioni aperte al pubblico con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali e ambientali.
- Attività sportive e turistico-ricreative compatibili ed escursionistiche in genere.
- Iniziative editoriali (libri, guide, manuali) a carattere occasionale e non periodico.
- Prodotti multimediali (siti web, applicazioni, filmati, cd, dvd).
- Iniziative di beneficenza che indichino chiaramente i destinatari della raccolta fondi e che implicino un impegno economico esclusivamente volontario per i partecipanti. In tal caso il destinatario è obbligato a dimostrare l'effettivo accreditamento dei fondi raccolti.
- Manifestazioni fieristiche che promuovono il territorio e le sue risorse economiche, produttive e turistiche.

4. INIZIATIVE ESCLUSE DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- Le richieste provenienti da soggetti che non rispondano alle caratteristiche descritte al paragrafo 2.
- Iniziative che abbiano carattere esclusivamente commerciale o fini di lucro fatti salvi l'interesse e la promozione degli interessi economici e sociali del territorio. Nel caso di coesistenza di altre sponsorizzazioni di natura commerciale, si richiede un'informazione preventiva per una valutazione a tutela del ruolo istituzionale dell'Ente Parco.
- Eventi promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o da soggetti ad essi riconducibili o da soggetti di natura associativa i cui programmi e le cui manifestazioni si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione, e di ogni evento organizzato a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi.
- Corsi, master, seminari e altre iniziative simili che siano chiusi al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo.

5. MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 5.1. La richiesta di patrocinio (*cfr. modello allegato*) deve essere su carta intestata del richiedente, e indirizzata a:

Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci viale Glorioso snc - 04020 Campodimele LT

La domanda deve essere firmata dal rappresentante dell'Associazione o Ente richiedente e corredata di recapiti telefonici ed indirizzo postale ed e-mail.

Devono essere allegati i seguenti documenti.

- fotocopia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vigente e del richiedente (solo per i soggetti che ne fanno richiesta la prima volta o in caso di variazione);
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
- eventuale procura a rappresentare il soggetto richiedente e fotocopia del documento di identità di chi rilascia la procura;
- programma dell'evento oggetto di richiesta di patrocinio con bozza di locandina pubblicitaria.

5.2. La concessione del patrocinio avviene con deliberazione del Consiglio Direttivo, con espressione di parere tecnico favorevole relativo agli obiettivi dell'evento o iniziativa da parte del Direttore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta o, in caso di urgenza con decreto del Presidente.

5.3. Un'apposita commissione formata dal Direttore del Parco e/o dal responsabile del Settore Promozione, Comunicazione, Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile e da uno/due dipendenti dell'Ente, provvede a:

5.3.1. esaminare e riscontrare che le domande siano state presentate in regola con quanto previsto nel presente regolamento;

5.3.2. valutare le domande tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- rilevanza e significato dell'attività con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della natura e delle sue risorse, del patrimonio storico culturale o di sviluppo socio economico sostenibile (valore parametro: max 10);
- idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine del Parco (valore parametro: max 8);
- autorevolezza dei soggetti partecipanti (valore parametro: max 7);
- ricorrenza iniziativa (valore parametro: max 5)

6. REVOCA DEL PATROCINIO

L'Ente Parco si riserva la facoltà di revocare il Patrocinio nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente concordata, del programma proposto. Si segnala inoltre che, qualora manifesti, volantini o altri mezzi di pubblicità recanti un riferimento al patrocinio concesso fossero affissi o distribuiti in modo non regolare, ciò comporterà l'impossibilità al beneficiario di ottenere il patrocinio dell'Ente Parco per future iniziative, nonché l'immediata contestazione delle violazioni amministrative accertate.

7. UTILIZZO DEL LOGO DEL PARCO

Il conferimento del patrocinio comporta l'assunzione, da parte del beneficiario, dei seguenti obblighi.

- rendere adeguatamente visibile il logo del Parco Naturale dei Monti Aurunci da apporre su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione dell'iniziativa per la quale viene concesso tale riconoscimento, premettendo la dizione "con il patrocinio del".
- utilizzare il logo in modo da non offendere il decoro dell'istituzione regionale, posizionandolo in modo distinto da eventuali loghi privati, nello spazio dedicato a patrocini istituzionali e nel giusto ordine di precedenza nel caso di presenza di più loghi istituzionali;
- non sono ammesse modifiche al logo;

- il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali;
- al termine dell'iniziativa recapitare alla struttura regionale che ha inviato la concessione esemplari dei documenti su cui è stato apposto il logo del Parco in formato digitale.

Rispettare comunque il manuale di identità visiva del logo consultabile presso l'ufficio Comunicazione dell'Ente Parco.

8. CONTROLLI E RESPONSABILITA'

L'Ente Parco si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla regolarità dello svolgimento delle iniziative ammesse ad ottenere il patrocinio. Si riserva, altresì, il diritto di verificare la veridicità delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione ad esse allegata, assumendo eventuali provvedimenti sanzionatori ritenuti opportuni.

Per ulteriori informazioni contattare il Settore Promozione, Comunicazione, Ed.Ambientale e Sviluppo Sostenibile dell'Ente Parco:

tel. 0771-598114 598130 fax 0771-598166 mail info@parcoaurunci.it